



## **Decreto Dirigenziale n. 108 del 20/06/2012**

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 4 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - AV -

Oggetto dell'Atto:

D. LGS. N. 152/2006, SS. MM. II. (ART. 269, C. 2). EMISSIONI IN ATMOSFERA. AUTORIZZAZIONE. DITTA: "RAUSEO CARMELO". ATTIVITA': PRODUZIONE MANUFATTI IN LEGNO. SEDE OPERATIVA: AQUILONIA, C.DA LOMMO DI LOTANO, S. N. .

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- CHE il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, ss. mm. ii., parte quinta, disciplina la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera ed individua l'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni per gli stabilimenti (compresi gli impianti termici ad uso civile non disciplinati dal titolo II) le cui attività danno luogo ad emissioni inquinanti;
- CHE tale normativa, inoltre, stabilisce i valori, le prescrizioni, i metodi di campionamento e d'analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione di conformità dei valori misurati ai valori limite;
- CHE per le emissioni generate da impianti, da realizzarsi sulla base della miglior tecnologia disponibile, si applicano i valori limite di cui al citato D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., o quelli già fissati dalla Regione Campania con D.G.R. 5 agosto 1992 n. 4102, se più restrittivi;
- CHE per il rilascio dei provvedimenti in materia di emissioni si applicano altresì le disposizioni di cui alla D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286, per quanto non riferibile a norme abrogate;
- CHE con atto acquisito al prot. n. 1078319 del 30 dicembre 2008, il gestore ha presentato domanda d'autorizzazione ai sensi dell'art. 269<sup>2</sup> D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., per lo stabilimento di PRODUZIONE MANUFATTI IN LEGNO, sito in Aquilonia, c.da Lommo Di Lotano, s. n. (in catasto, fg. n. 15, part. n.255);
- CHE ad essa è, tra l'altro, allegata la relazione tecnica – a firma di professionista/i adeguatamente titolato/i ed abilitato/i – con descrizione di:
  - a) ciclo produttivo;
  - b) tecnologie atte a prevenire l'inquinamento;
  - c) caratterizzazione qualitativa e quantitativa delle emissioni;

CONSIDERATO:

- CHE, come da documentazione agli atti, conforme a quella prevista dal D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii. e dalla D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286 lo stabilimento:
  - a) è anteriore al 1988, secondo la definizione dell'art 268, lett. "i" D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii.;
  - b) risulta in esercizio, pur essendo scaduta l'autorizzazione, a validità triennale, rilasciata con D.P.G.R. 19 novembre 1998, n. 16578;
  - c) non prevedendovisi modifiche di alcun genere non è, pertanto, da assoggettarsi agli adempimenti di cui all'art. 269<sup>6</sup> D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii.;
- CHE dal quadro riepilogativo non si rilevano emissioni in quantità superiore ai valori limite fissati da leggi e disposizioni vigenti;
- CHE con nota prot. n. 0038089 del 16 gennaio 2009 è stata indetta Conferenza di Servizi, convocata per il 10 febbraio e, non essendo in grado di adottare determinazioni in assenza della maggioranza delle amministrazioni convocate, più volte rinviata, in ultimo al 5 maggio, sempre con egual esito;
- CHE, dati i termini del procedimento amministrativo, dovendosi pervenire alla sua conclusione, sulla scorta degli atti acquisiti, ritenuti insufficienti (in mancanza di planimetria, completa di apposita legenda, nonché del lay out di attrezzature e macchinari, il tutto in relazione allo stabilimento, e del suo certificato d'agibilità), lo scrivente emetteva preavviso di diniego dell'autorizzazione prot. n. 0402468 in data 8 maggio 2009;
- CHE alla predetta nota la ditta interessata faceva seguito con la presentazione degli atti richiesti, acquisiti al prot. n. 0456228 del 25 maggio 2009, idonei alla riapertura del procedimento;
- CHE con nota prot. n. 0554800 del 23 giugno 2009 è stata riconvocata al successivo 7 luglio, in unica seduta, la Conferenza di Servizi, anch'essa deserta per il mancato quorum;
- CHE il procedimento amministrativo è, pertanto, concluso senza che sia stato possibile, nell'appropriata sede, acquisire alcun altro parere, reso in via definitiva dalle amministrazioni coinvolte, eccetto quello favorevolmente espresso dall'A.R.P.A.C. nell'ultima seduta;
- CHE, ciò stante, sulla scorta di tutta la documentazione agli atti, ai sensi della legge n. 241/90, ss. mm. ii. (art. 14-ter, commi 6-bis e 7), si procede al rilascio del presente atto;
- CHE in attuazione dell'art. 7 Legge 24 aprile 1998, n. 128, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle comunità europee (legge comunitaria 1995–1997)", gli oneri di prestazioni e controlli effettuati da uffici pubblici in applicazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati;
- CHE tale obbligo è ribadito dalla D.G.R. 22 maggio 2004, n. 750, ove, tra l'altro, si stabilisce che le competenti somme siano corrisposte all'Agenzia regionale per la protezione ambientale;
- CHE il suo assolvimento è stato richiesto con nota prot. n. 0659704 del 21 luglio 2009;

- CHE, mancando a tutt'oggi il preventivo di spesa e tenuto conto di quanto segnalato dal competente Dipartimento provinciale A.R.P.A.C. con atto acquisito al prot. n. 0436076 del 6 giugno 2012, per effetto della nota trasmessa con prot. n. 0763113 del 10 ottobre 2011, sarà detto dipartimento a fissare gli importi dovuti, all'atto dei previsti accertamenti e controlli, nonché a richiederne i pagamenti;

## RITENUTO:

- potersi rilasciare ai sensi dell'art. 269<sup>2</sup> D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., in favore del richiedente, l'autorizzazione per lo stabilimento di PRODUZIONE MANUFATTI IN LEGNO, sito in Aquilonia, c.da Lommo Di Lotano, s. n. (in catasto, fg. n. 15, part. n.255);

## VISTI:

- 1) la Legge 7 agosto 1990, n. 241 ss. mm. ii.;
- 2) la D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
- 3) la Legge 21 gennaio 1994, n. 61;
- 4) la D.G.R. 15 aprile 1997, n. 2473;
- 5) la Legge 24 aprile 1998, n. 128;
- 6) la Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 10;
- 7) la D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286;
- 8) la D.G.R. 22 maggio 2004, n. 750;
- 9) il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ss. mm. ii.;
- 10) la D.G.R. 8 settembre 2011, n. 447;
- 11) la D.G.R. 30 dicembre 2011, n. 839;

alla stregua dell'istruttoria svolta dallo scrivente Settore, nonché dell'attestazione di regolarità resa dal responsabile del procedimento;

## DECRETA

- 1) di ritenere la premessa parte integrante del presente atto;
- 2) di rilasciare ex art. 269<sup>2</sup> D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., in favore della ditta "RAUSEO CARMELO", l'autorizzazione quindicennale alle emissioni in atmosfera per lo stabilimento di PRODUZIONE MANUFATTI IN LEGNO, sito in Aquilonia, c.da Lommo Di Lotano, s. n. (in catasto, fg. n. 15, part. n.255);
- 3) di rilasciare l'autorizzazione sulla scorta dei dati d'emissione, comunicati dalla ditta richiedente, valutati – con esito favorevole – dallo scrivente e riportati in unico, apposito allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 4) di subordinare il provvedimento all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
  - a) rispettare i valori limite, riportati negli schemi di cui al predetto allegato e che rappresentano la massima concentrazione di sostanze inquinanti immesse in atmosfera dalle lavorazioni e/o impianti considerati;
  - b) non superare in alcun caso i valori limite fissati dalla parte II dell'allegato I alla parte quinta del D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii. o, se più restrittivi, quelli stabiliti dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
  - c) ove tecnicamente possibile, garantire la captazione, il convogliamento e l'abbattimento (mediante l'utilizzo della miglior tecnologia disponibile) delle emissioni inquinanti in atmosfera, al fine di contenerle ulteriormente;
  - d) effettuare, con cadenza triennale dalla data odierna – durante il normale ciclo produttivo e nelle sue condizioni più gravose – n. 1 campionamenti, per le analisi periodiche di tutte le emissioni, dandone preavviso di almeno trenta giorni e successiva comunicazione degli esiti allo scrivente ed all'A.R.P.A.C.;
  - e) provvedere all'esercizio ed alla manutenzione dello stabilimento in maniera tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione in tutte le condizioni di funzionamento;
  - f) attenersi, in generale, ai metodi di campionamento, di analisi e di valutazione circa la conformità dei valori ai limiti imposti dall'allegato VI alla parte quinta del D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii. e dal D. M. 25 agosto 2000, nonché dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
  - g) provvedere all'annotazione (in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui al D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., parte quinta, appendici 1 e 2 dell'allegato VI) di:
    - I) dati relativi ai controlli discontinui di cui alla lettera "d" (allegare i relativi certificati d'analisi);
    - II) ogni eventuale caso d'interruzione del normale funzionamento dello stabilimento e/o dei

- sistemi d'abbattimento;
- III) rapporti di manutenzione eseguita per ognuno di essi, secondo modalità e periodicità previste dalle schede tecniche del costruttore;
- h) porre in essere gli adempimenti previsti dall'art. 271<sup>14</sup> D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii. in caso di eventuali guasti tali da compromettere il rispetto dei valori limite d'emissione;
- i) comunicare, nel rispetto della normativa, eventuali modifiche non sostanziali e chiedere l'autorizzazione per eventuali modifiche sostanziali che comportino una diversa caratterizzazione delle emissioni o per il trasferimento dello stabilimento in altro sito;
- j) custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo stabilimento e consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;
- 5) di precisare che:
- a) ogni condotto, punto di campionamento e relative condizioni d'approccio va realizzato in conformità con le norme UNI 10169 (punti n. 6 e n. 7);
- b) al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima di ciascun punto d'emissione esser tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri;
- c) ogni condotto, situato a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, deve avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta;
- 6) di puntualizzare ulteriormente che:
- a) i contenuti del presente provvedimento potranno esser modificati sia a seguito di nuove disposizioni in materia d'emissioni, sia in conseguenza dell'evoluzione in tema di miglior tecnologia disponibile, nonché della situazione ambientale;
- b) l'autorizzazione potrà, inoltre, richiamata anche la D.G.R. n. 2473/97, essere sospesa o revocata secondo le procedure dettate dall'art. 278 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ferma restando l'applicazione delle sanzioni ex art. 279 e delle misure cautelari eventualmente disposte dall'autorità giudiziaria, se le attività d'ispezione e controllo dovessero accertare l'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente atto;
- 7) di demandare all'A.R.P.A.C. di accertare, entro sei mesi dalla data odierna, la regolarità delle misure contro l'inquinamento e relativi dispositivi di prevenzione, nonché il rispetto dei valori limite riportati in apposito allegato, fornendone le risultanze;
- 8) di doversi comunicare allo scrivente ogni eventuale trasformazione della natura giuridica aziendale, o modifica della denominazione o ragione sociale, o cessazione dell'attività;
- 9) di specificare espressamente – ai sensi dell'art. 3<sup>4</sup> Legge 7 agosto 1990, n. 241, ss. mm. ii. – che nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste, avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;
- 10) di rilasciare il provvedimento ai soli fini delle emissioni in atmosfera, fatta salva ogni altra formalità o autorizzazione cui la ditta sia tenuta in forza di altra norma;
- 11) di notificarlo alla ditta "RAUSEO CARMELO", sede di Aquilonia, c.da Lommo Di Lotano, s. n.;
- 12) d'inviarne copia al Sindaco del Comune di Aquilonia, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, all'A.R.P.A.C.–Dipartimento provinciale di Avellino, all'A.S.L. di Avellino (sede legale), alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sant'Angelo de' Lombardi;
- 13) d'inoltrarlo, infine, all'A.G.C. 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché all'A.G.C. 01 – Settore 05 Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C. .

Il Dirigente del Settore ad interim  
(Dott. Antonello Barretta)